

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 luglio 2025

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 giugno 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Mar-
cetelli. (25A03723)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 giugno 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Pe-
desina e nomina del commissario straordina-
rio. (25A03724)..... Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI


**Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste**

DECRETO 22 maggio 2025.

**Modifica degli articoli 10.4 e 12.3 del bando di
selezione delle proposte progettuali - Reg (UE)
1305/2013. Programma nazionale di sviluppo rura-
le 2014/2020. Misura 4 - Investimenti in immobiliz-
zazioni materiali; Sottomisura 4.3 - Investimenti in
infrastrutture per lo sviluppo, l'ammodernamento
e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltu-
ra, compresi l'accesso ai terreni agricoli e foresta-
li, la ricomposizione e il miglioramento fondiario,
l'approvvigionamento e il risparmio di energia e
risorse idriche; Tipologia di operazione 4.3.1 - In-
vestimenti in infrastrutture irrigue. (25A03694) .** Pag. 2



Ministero del lavoro e delle politiche sociali		
DECRETO 16 aprile 2025.		
Riparto tra le Regioni delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (annualità 2020 - 2021 - 2022 - 2023). (25A03783).	Pag.	4
Ministero delle imprese e del made in Italy		
DECRETO 18 giugno 2025.		
Sostituzione del commissario liquidatore della «Giada società cooperativa sociale onlus», in Fondi, in liquidazione coatta amministrativa. (25A03695).	Pag.	8
DECRETO 18 giugno 2025.		
Sostituzione del commissario liquidatore della «Attivalavoro società cooperativa - in liquidazione», in Vicenza, in liquidazione coatta amministrativa. (25A03696).	Pag.	8
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI		
Agenzia italiana del farmaco		
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di budesonide e formoterolo fumarato diidrato, «Budesonide e Formoterolo Cipla». (25A03661).	Pag.	9
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di clomipramina cloridrato, «Anafranil». (25A03662).	Pag.	10
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste		
Comunicazione relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Roma». (25A03725).	Pag.	11
Ministero delle imprese e del made in Italy		
Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Ugo Bordoni (25A03802).	Pag.	11
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti		
Rinnovo dell'autorizzazione della società CSI S.p.a. con sede a Bollate viale Lombardia 20, quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili. (25A03756).	Pag.	11
Rinnovo dell'autorizzazione dell'INAIL Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con sede in Piazzale Giulio Pastore, 6 - Roma, quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili. (25A03757).	Pag.	11
Presidenza del Consiglio dei ministri		
Proroga dell'incarico di Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA) conferito al dott. Giovanni Filippini. (25A03697).	Pag.	12



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 giugno 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Marcetelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Marcetelli (Rieti);

Considerato altresì che, in data 20 maggio 2025, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Marcetelli (Rieti) è sciolto.

Dato a Roma, addì 18 giugno 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell’interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Marcetelli (Rieti) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Daniele Raimondi.

Il citato amministratore, in data 20 maggio 2025, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall’art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell’art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marcetelli (Rieti).

Roma, 13 giugno 2025

Il Ministro dell’interno: PIANTEDOSI

25A03723

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 giugno 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Pedesina e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell’8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Pedesina (Sondrio);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 9 aprile 2025, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale Pedesina (Sondrio) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Umberto Sorrentino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 giugno 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell’interno*


ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pedesina (Sondrio) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell’8 e 9 giugno 2024, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Fabio Ruffoni.

Il citato amministratore, in data 9 aprile 2025, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l’ipotesi dissolutoria disciplinata dall’art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Sondrio ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell’art. 141, comma 7, del ri-



chiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 30 aprile 2025.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della s.v. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di

Pedesina (Sondrio) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Umberto Sorrentino, vice-prefetto in servizio presso la Prefettura di Sondrio.

Roma, 13 giugno 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A03724

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 22 maggio 2025.

Modifica degli articoli 10.4 e 12.3 del bando di selezione delle proposte progettuali - Reg (UE) 1305/2013. Programma nazionale di sviluppo rurale 2014/2020. Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali; Sottomisura 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, l'ammmodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche; Tipologia di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE
DEL PROGRAMMA NAZIONALE
DI SVILUPPO RURALE 2014/2022 - SOTTOMISURA 4.3

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (All. 1) recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (All. 2) sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'art. 46 «Investimenti nell'irrigazione»;

Visto l'art. 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 il quale stabilisce che le spese sono ammissibili se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione e il 31 dicembre 2023;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (All. 3) su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto l'art. 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 che stabilisce le modalità del versamento del saldo relativamente al termine ultimo di ammissibilità delle spese di cui all'art. 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 riguardando le spese effettuate dall'organismo pagatore riconosciuto fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese;

Vista la decisione della Commissione europea n. C(2015) 8312 del 20 novembre 2015 con la quale è stato approvato il Programma nazionale di sviluppo rurale (PNSR) per il periodo di programmazione 2014/2020, parzialmente modificato dalla decisione C(2019)8503 della Commissione del 20 novembre 2019 con la quale è stato autorizzato lo spostamento di risorse pubbliche pari complessivamente a euro 97.000.000,00 in favore della sottomisura 4.3;

Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR negli anni 2021 e 2022 modificando i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 e n. 1308/2013, in particolare, l'art. 2, comma 2 che proroga di due anni le scadenze definite nell'art. 65, par. 2, regolamento (UE) n. 1303/2013 (All. 4);


Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 (All. 5) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 435 del 6 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013 e la rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie L n. 29 del 10 febbraio 2022, (All. 5.1):

Rilevato che:

il regolamento (UE) 1306/2013 abrogato, continua ad applicarsi unicamente alle condizioni previste dall'art. 104 del regolamento (UE) 2021/2116;

il comma 2 dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 2116/2021 prevede che «Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui al paragrafo 1, lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.»;

con comunicazione al Consiglio del 30 maggio 2024 COM(2024)225 *final* (All. 5.2) sulla forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio sul fi-



nanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune la Commissione esplicita il concetto di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui al regolamento (UE) 2021/2116;

Visto il Programma nazionale di sviluppo rurale (All. 6) con particolare riferimento agli investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, sottomisura: 4.3 - Investimenti irrigui - Tipologia di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue;

Tenuto conto che il regime di aiuto previsto nell'ambito della sottomisura 4.3, operazione 4.3.1 del PSRN 2014/2020 è stato attivato con bando pubblico con il quale sono definite le condizioni per la presentazione ed il trattamento delle domande di sostegno e di quelle di pagamento, nonché le modalità di accesso ai benefici previsti dalla misura con indicazione, tra l'altro, dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità per la concessione dei finanziamenti e l'individuazione degli obblighi e degli impegni che il beneficiario è tenuto ad adempiere ed al cui rispetto è correlata l'erogazione degli aiuti concessi;

Visto il decreto del 30 dicembre 2016, n. 31990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2017, con cui è stato approvato il bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 - «investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1 - investimenti in infrastrutture irrigue» ed i relativi allegati (All. 7, 7.1 e 7.2 e 8);

Visto il decreto del 26 marzo 2019, n. 14873 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva del bando di selezione delle proposte progettuali nell'ambito del PSRN 2014-2020 - operazione 4.3.1. Investimenti in infrastrutture irrigue (All. 9 e 9.1);

Visto il decreto del 28 marzo 2019, n. 15180, che ha modificato l'art. 10.2 del bando di selezione delle proposte progettuali - sottomisura 4.3 stabilendo che «I beneficiari del finanziamento possono chiedere l'erogazione di un'unica anticipazione di importo non superiore al 25% del contributo pubblico spettante ai sensi del regolamento UE n. 1305/2013 (art. 45 e 63) successivamente al decreto di concessione del finanziamento» (All. 10; 10.1 e 10.2);

Visto il decreto del 9 dicembre 2019, n. 39484, che ha modificato l'art. 10.3 del bando di selezione delle proposte progettuali - sottomisura 4.3 stabilendo che «Le domande di pagamento intermedie possono essere presentate secondo le modalità previste dall'art. 10.1, nel numero massimo di sei all'anno» (All. 11; 11.1 e 11.2);

Visto il decreto del 10 febbraio 2020, n. 4491 con il quale è stato approvato lo scorrimento della graduatoria definitiva delle domande di sostegno presentate a valere sul bando di selezione delle proposte progettuali nell'ambito del PSRN 2014-2020 - operazione 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue (All. 12 e 12.1);

Visto il decreto del 24 giugno 2020, n. 22770 (All. 13; 13.1 e 13.2), che ha modificato l'art. 10.3 e gli Allegati n. 3 e n. 12 del bando di selezione delle proposte progettuali - sottomisura 4.3, relativamente alle domande di pagamento intermedie (art. 10.3), al quadro economico, cronoprogramma di spesa e tempistica di realizzazione (bando allegato n. 3) ed alla Tabella delle riduzioni e sanzioni (bando allegato n. 12);

Visto il decreto del 22 marzo 2022 n. 0132109 (All. 14; 14.1 e 14.2), che ha modificato gli articoli 9.3, 10.4 e 12.3 del bando di selezione delle proposte progettuali, recependo il regolamento (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020;

Visto il decreto del 3 maggio 2023, n. 230349, registrato alla Corte dei conti in data 12 giugno 2023 al n. 941 (All. 15; 15.1 e 15.2), con il quale sono apportate ulteriori modifiche all'art. 10.4 e all'Allegato 12 (tabella riduzioni e sanzioni) del bando;

Visto il decreto del 20 maggio 2024, n. 0222618, registrato alla Corte dei conti in data 6 giugno 2024 al n. 1022 (All. 16; 16.1 e 16.2), con il quale sono apportate ulteriori modifiche all'art. 12.3 del bando;

Visto il decreto del 27 novembre 2024, n. 0625733, registrato alla Corte dei conti in data 23 dicembre 2024 al n. 1692 (All. 17; 17.1 e 17.2), con il quale sono apportate ulteriori modifiche agli articoli 9.3 e 12.3 del bando;

Visto il decreto-legge del 1° giugno 2023, n. 61 recante: «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi» (All. 18 e 18.1);


Vista la nota n. 40361 del 19 maggio 2025 (prot. DISR I 223234/2025) con la quale l'O.P. AGEA condivide lo spostamento della data al 31 luglio 2025 per la presentazione delle domande di saldo (All. 19 e 19.1);

Considerato che il bando di selezione, così come modificato dal decreto del 3 maggio 2023, n. 230349, dispone all'art. 10.4 che «La presentazione della domanda di pagamento del saldo deve avvenire entro 365 giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 30 giugno 2025. [Omissis]»;

Considerato che il bando di selezione, così come modificato dal decreto del 27 novembre 2024, n. 0625733, dispone all'art. 12.3 che «[Omissis]. Non saranno ammesse varianti presentate all'Autorità di gestione oltre le seguenti date: per le varianti tecniche, il 31 marzo 2025; per le varianti di assestamento del quadro economico varianti di dettaglio e/o revisione/adeguamento prezzi, il 16 maggio 2025»;

Considerato anche sulla base del monitoraggio dello stato attuativo degli interventi finanziati, che:

lo scenario economico determinato dalla situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19 e, successivamente, dal conflitto russo-ucraino ha causato un incremento dei prezzi di mercato e dei costi delle forniture provocando ritardi nell'esecuzione delle opere e, in alcuni casi, sospensione dei lavori anche per difficoltà di reperimento dei materiali e incertezze delle imprese appaltatrici per gli extra costi, ovvero risoluzioni dei contratti da parte di alcune imprese aggiudicatarie;



a seguito delle emergenze alluvionali che hanno afflitto la Regione Emilia-Romagna negli anni 2023 e 2024 sono stati accertati danni e rallentamenti nella realizzazione delle opere registrando ritardi nell'esecuzione dei lavori;

le calamità naturali gravi o gli eventi meteorologici gravi rientrano nei «casi di forza maggiore e circostanze eccezionali» così come indicato all'art. 3 comma 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 2116/2021, permettendo una deroga all'inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto e dell'inapplicabilità del sistema sanzionatorio all'uopo previste;

Ritenuto pertanto opportuno modificare gli articoli 10.4 e 12.3 del bando di selezione delle proposte progettuali, nell'ambito del PNSR 2014-2022 - operazione 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue al fine di evitare il rischio di disimpegno;

A termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

Al bando di selezione delle proposte progettuali sotto-misura 4.3 - «investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1 investimenti in infrastrutture irrigue», approvato con decreto del 30 dicembre 2016, n. 31990, come da ultimo aggiornato con il decreto del 27 novembre 2024, n. 0625733, sono apportate le seguenti modifiche:

l'art. 10.4, comma 1 laddove riporta:

«La presentazione della domanda di pagamento del saldo deve avvenire entro 365 giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 30 giugno 2025. [Omissis]»

è così modificato:

«La presentazione della domanda di pagamento del saldo deve avvenire entro 365 giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 31 luglio 2025. [Omissis]»;

l'art. 12.3 laddove riporta:

«[Omissis]. Non saranno ammesse varianti presentate all'Autorità di gestione oltre le seguenti date:

[Omissis].;

per le varianti di assestamento del quadro economico varianti di dettaglio e/o revisione/adeguamento prezzi, il 16 maggio 2025».

è così modificato:

«[Omissis]. Non saranno ammesse varianti presentate all'Autorità di gestione oltre le seguenti date:

[Omissis].;

per le varianti di assestamento del quadro economico varianti di dettaglio e/o revisione/adeguamento prezzi, il 15 luglio 2025».

Art. 2.

Al ricorrere di ipotesi di forza maggiore e circostanze eccezionali come individuate dall'art. 3, comma 1 del regolamento (UE) 2021/2116 nonché al verificarsi di circostanze anormali, estranee al controllo dell'Ente concessionario, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso, i termini indicati all'art. 1, previa autorizzazione dell'Autorità di gestione, si intendono prorogati rispettivamente:

per la presentazione della domanda di pagamento del saldo al 30 settembre 2025;

per le varianti di assestamento del quadro economico varianti di dettaglio e/o revisione/adeguamento prezzi, al 15 settembre 2025.

Art. 3.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web istituzionale del Masaf (www.politicheagricole.it) e della Rete rurale nazionale.

Roma, 22 maggio 2025

L'Autorità di gestione: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 812

25A03694

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 aprile 2025.

Riparto tra le Regioni delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (annualità 2020 - 2021 - 2022 - 2023).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto, in particolare, l'art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che al fine di garantire



livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti irregolari dispone, tra l'altro, che i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri;

Visto il comma 24, primo periodo, del suddetto art. 103, il quale dispone che in funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del medesimo art. 103, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021;

Visto, altresì, il secondo periodo del medesimo comma 24, che dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020;

Vista la normativa che stabilisce che le seguenti regioni e province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ed in particolare l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativo alla Regione Sardegna;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;

Visto, inoltre, l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di esclusione delle Province di Trento e di Bolzano dai finanziamenti di leggi di settore;

Considerato che non risulta concluso il procedimento istruttorio connesso alla lavorazione di tutte le istanze di regolarizzazione pervenute agli Sportelli unici per l'immigrazione, anche in relazione all'elevato numero di istanze pervenute in determinate aree territoriali;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 16 giugno 2022 con cui si è proceduto al riparto dell'importo di euro 67.014.000,00 per l'anno 2020 corrispondente al 39,42 per cento dell'incremento di euro 170.000.000,00 del maggior finanzia-


mento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, nonché al riparto dell'importo di euro 134.028.000,00 per l'anno 2021 corrispondente al 39,42 per cento dell'incremento di euro 340.000.000,00 a decorrere dall'anno 2021, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 23 novembre 2021, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 dicembre 2023 con cui si è proceduto al riparto dell'importo di euro 63.748.334,00 corrispondente al 61,90 per cento della somma residua di euro 102.986.000,00 per l'anno 2020, nonché al riparto dell'importo di euro 127.497.000,00 corrispondente al 61,90 per cento della somma residua di euro 205.972.000,00 per l'anno 2021, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 31 dicembre 2022, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2024 con cui si è proceduto al riparto dell'importo di euro 25.928.250,00 corrispondente al 66,08 per cento della somma residua di euro 39.237.666,00 per l'anno 2020, nonché al riparto dell'importo di euro 51.856.280,00 corrispondente al 66,08 per cento della somma residua di euro 78.475.000,00 per l'anno 2021, nonché dell'importo di euro 224.672.000,00 corrispondente al 66,08 per cento della somma di euro 340.000.000,00 per l'anno 2022, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 30 novembre 2023, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2024 con cui si è proceduto al riparto dell'importo di euro 226.100.000,00 corrispondente al 66,5 per cento della somma di euro 340.000.000,00 per l'anno 2023, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 31 dicembre 2023, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Considerato che per il riparto delle risorse residue, il comma 2 dell'art. 1 del decreto del 17 maggio 2024 rimanda ad un successivo provvedimento da adottare in



base alle comunicazioni da parte del Ministero dell'interno degli avanzamenti del processo di istruttoria delle istanze pervenute;

Considerata la distribuzione per regione del numero di lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del citato art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla data del 30 settembre 2024, come comunicata dal Ministero dell'interno;

Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione dell'importo di euro 9.242.058,47 corrispondente al 69,44% della somma residua di euro 13.309.416,00 per l'anno 2020, di euro 18.484.039,17 corrispondente al 69,44% della somma residua di euro di 26.618.720,00 per l'anno 2021, di euro 80.083.763,20 corrispondente al 69,44% della somma residua di euro 115.328.000,00 per l'anno 2022, di euro 79.092.160,00 corrispondente al 69,44% della somma residua di euro 113.900.000,00 per l'anno 2023, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 30 settembre 2024, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Acquisito il preventivo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con nota prot. n. 57771 del 23 dicembre 2024;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 13 febbraio 2025 (rep. n. 15/CSR del 2025) e dato atto del parere favorevole in tale sede espresso;

Decreta:

Art. 1.

1. Il riparto dell'importo di euro 9.242.058,47 corrispondente al 69,44 per cento della somma di euro 13.309.416,00 per l'anno 2020, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 30 settembre 2024, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del dell'art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, è indicato nella colonna A della Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Si specifica che gli importi sopra citati e riportati in tabella sono valori arrotondati.

2. Il riparto dell'importo di euro 18.484.039,17 corrispondente al 69,44 per cento della somma residua di euro 26.618.720,00 per l'anno 2021, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 30 settembre 2024, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del de-

creto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è indicato nella colonna B della Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Si specifica che gli importi sopra citati e riportati in tabella sono valori arrotondati.

3. Il riparto dell'importo di euro 80.083.763,20 corrispondente al 69,44 per cento della somma di euro 115.328.000,00 per l'anno 2022, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 30 settembre 2024, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è indicato nella colonna C della Tabella 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. Si specifica che gli importi sopra citati e riportati in tabella sono valori arrotondati.

4. Il riparto dell'importo di euro 79.092.160,00 corrispondente al 69,44 per cento della somma residua di euro 113.900.000,00 per l'anno 2023, del maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 30 settembre 2024, dei lavoratori stranieri irregolari, ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è indicato nella colonna D della Tabella 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. Si specifica che gli importi sopra citati e riportati in tabella sono valori arrotondati.

5. Al riparto delle risorse residue si provvederà con successivo provvedimento in base alle comunicazioni da parte del Ministero dell'interno degli avanzamenti del processo di istruttoria delle istanze pervenute.

6. Ai fini del trasferimento delle risorse da parte dello Stato alle regioni si tiene conto delle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle Autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 16 aprile 2025

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
CALDERONE

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 530





Tabella 1

Ripartizione delle risorse previste dall'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 - Procedura emersione residui 2020-2021-2022-2023.

Regioni	Istanze pervenute TOTALI	Permessi Soggiorno TOTALI Richiesti	% permessi su totale	A 2020	B 2021	C 2022	D 2023
ABRUZZO	2.250	1.411	0,98%	90.342,89	180.685,02	782.834,11	773.141,00
BASILICATA	1.305	1.114	0,77%	71.326,70	142.652,81	618.056,13	610.403,31
CALABRIA	5.352	3.961	2,74%	253.613,17	507.224,21	2.197.594,55	2.170.383,77
CAMPANIA	33.129	19.634	13,60%	1.257.117,16	2.514.223,73	10.893.100,60	10.758.221,41
EMILIA ROMAGNA	20.234	14.706	10,19%	941.589,33	1.883.170,74	8.159.006,70	8.057.981,26
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.804	1.386	0,96%	88.742,20	177.483,66	768.963,91	759.442,54
LAZIO	22.449	12.859	8,91%	823.330,42	1.646.653,92	7.134.276,29	7.045.939,14
LIGURIA	4.810	3.738	2,59%	239.335,03	478.668,04	2.073.872,37	2.048.193,52
LOMBARDIA	48.950	33.828	23,44%	2.165.924,38	4.331.830,52	18.768.045,60	18.535.658,24
MARCHE	3.746	3.033	2,10%	194.195,60	388.389,56	1.682.732,72	1.661.896,99
MOLISE	382	247	0,17%	15.814,81	31.629,48	137.037,58	135.340,77
PIEMONTE	10.755	7.502	5,20%	480.334,77	960.665,50	4.162.169,74	4.110.633,44
PUGLIA	11.084	8.808	6,10%	563.954,77	1.127.904,79	4.886.749,01	4.826.240,92
SARDEGNA	1.219	959	0,66%	61.402,43	122.804,35	532.060,89	525.472,87
SICILIA	7.580	6.001	4,16%	384.229,40	768.455,57	3.329.402,91	3.288.177,99
TOSCANA	13.099	9.872	6,84%	632.080,09	1.264.154,87	5.477.064,74	5.409.247,31
TRENTINO ALTO ADIGE	2.212	1.816	1,26%	116.274,05	232.547,13	1.007.531,36	995.056,03
UMBRIA	2.064	1.462	1,01%	93.608,30	187.215,80	811.129,32	801.085,86
VALLE D'AOSTA	117	93	0,06%	5.954,56	11.909,08	51.597,15	50.958,27
VENETO	15.342	11.915	8,25%	762.888,40	1.525.770,39	6.610.537,52	6.528.685,35
TOTALE NAZIONALE*	207.883	144.345	100,00%	9.242.058,47	18.484.039,17	80.083.763,20	79.092.160,00

* Si specifica che gli importi riportati sono valori arrotondati.



MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 18 giugno 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Giada società cooperativa sociale onlus», in Fondi, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 17 giugno 2020 n. 172/2020, con il quale la società cooperativa «Giada società cooperativa sociale onlus», con sede in Fondi (LT) (codice fiscale 02656640592), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Lucilla Di Maio ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 20 agosto 2024, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimesso dall'incarico conferitole;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Lucilla Di Maio dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato il professionista da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, nell'ambito di un *cluster* di cinque nominativi proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1 lettere c) ed e) della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza a quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione della dott.ssa Lucilla Di Maio, dimissionaria, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Giada società

cooperativa sociale onlus», con sede in Fondi (LT) (codice fiscale 02656640592), l'avv. Giuseppina Ivone, nata a Roma (RM) il 19 luglio 1968 (codice fiscale VNIGP-P68L60H501Q), ivi domiciliata in Piazza Cavour n. 17.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 giugno 2025

Il Ministro: URSO

25A03695

DECRETO 18 giugno 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Attivalavoro società cooperativa - in liquidazione», in Vicenza, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 23 gennaio 2014 n. 3/2014, con il quale la società cooperativa «Attivalavoro società cooperativa», con sede in Vicenza (VI) (codice fiscale 02931490243), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Luigia Degli Angeli ne è stata nominata commissario liquidatore;



Vista la nota pervenuta in data 23 aprile 2024, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimesso dall'incarico conferitole;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Luigia Degli Angeli dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato il professionista da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, nell'ambito di un *cluster* di cinque nominativi proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1 lettera c) ed e) della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza a quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione della dott.ssa Luigia Degli Angeli, dimissionaria, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissaria liquidatrice della società cooperativa «Atti-

valavoro società cooperativa – in liquidazione», con sede in Vicenza (VI) (codice fiscale 02931490243), la dott.ssa Paola Tombolato, nata a Cittadella (PD) il 16 febbraio 1983 (codice fiscale TMBPLA83B56C743N), domiciliata in Vicenza (VI), viale Sant'Agostino, n. 134.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 giugno 2025

Il Ministro: URSO

25A03696

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di budesonide e formoterolo fumarato diidrato, «Budesonide e Formoterolo Cipla».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 240 del 20 giugno 2025

Codice pratica: MCA/2023/315.

Procedura europea n. SE/H/2510/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BUDESONIDE e FORMOTEROLO CIPLA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Cipla Europe NV, con sede legale e domicilio fiscale in De Keyserlei 58-60, Box-19, 2018 Anversa, Belgio (BE).

Confezione:

«160 microgrammi/4,5 microgrammi/erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore in AL da 120 erogazioni - A.I.C. n. 052178011 (in base 10) 1KSC2V (in base 32).

Principi attivi: budesonide e formoterolo fumarato diidrato.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Cipla Europe NV - De Keyserlei 58-60, Box-19, 2018 Anversa, Belgio;

S&D Pharma CZ, spol. s.r.o. - Theodor 28, 273 08 Pchery, Repubblica Ceca.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi



in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 7 maggio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03661

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di clomipramina cloridrato, «Anafranil».

Estratto determina AAM/PPA n. 400 del 20 giugno 2025

Si autorizzano le seguenti variazioni relativamente al medicinale ANAFRANIL (A.I.C. n. 021643) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

VN2/2018/293.

N. 3 variazioni di tipo II, C.I.4:

aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei fogli illustrativi della specialità medicinale «Anafranil» in accordo al *core data sheet* versione 1.0 (datato 16 febbraio 2011) ed al *core data sheet* versione 2.0 (datato 23 gennaio 2015);

adeguamento del testo delle etichette, del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo alla versione corrente della linea guida relativa agli eccipienti con effetti noti.

N1B/2020/2221.

N. 1 variazione di tipo IB, C.I.2:

implementazione delle raccomandazioni del PRAC su buprenorfina e «Drug-drug interaction with serotonergic drugs leading to serotonin syndrome» (EMA/CMDh/555478/2020). Le modifiche hanno avuto impatto sui paragrafi 4.4 e 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e sul paragrafo 2 del foglio illustrativo.

N1B/2015/4164.

N. 1 variazione di tipo IB, C.I.2:

aggiornamento stampati in seguito ai risultati del *readability user test* e aggiornamento in accordo al QRD *template*. Le modifiche hanno avuto impatto su tutti i paragrafi e le sezioni di riassunto delle caratteristiche del prodotto, foglio illustrativo ed etichette.

Di conseguenza vengono approvate le modifiche ai paragrafi 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.6 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, a tutti i paragrafi del foglio illustrativo ed a tutte le sezioni delle etichette con inserimento di informazioni di sicurezza e modifiche formali e in accordo al QRD *template*.

Adeguamento alla linea guida corrente sugli eccipienti.

Codici pratica: VN2/2018/293, N1B/2020/2221, N1B/2015/4164.

Titolare A.I.C.: Alfasisigma S.p.a., codice fiscale 03432221202, con sede legale e domicilio fiscale in via Ragazzi del '99, n. 5 - 40133 - Bologna (BO) Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed alle etichette.


2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03662



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ofloxacina, «Visuab».

Estratto determina AAM/PPA n. 402/2025 del 20 giugno 2025

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/115

Cambio nome: C1B/2025/638

Numero procedura europea: NL/H/2482/001/IB/020

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Visupharma S.p.a., codice fiscale 05101501004, con sede legale e domicilio fiscale in Via Alberto Cadlolo, 21, 00136, Roma, Italia

Medicinale: VISUAB

Confezione A.I.C. n.:

044623015 - «3 mg/ml Collirio, Soluzione» 1 flacone da 5 ml in ldp con applicatore contagocce

alla società Ursapharm S.r.l., codice fiscale 10114420960, con sede legale e domicilio fiscale in Via Vittor Pisani, 16, 20124 Milano, Italia

Con variazione della denominazione del medicinale in: «UrsAB»

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03663

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Comunicazione relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Roma».

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C, del 26 giugno 2025 (C/2025/3452) è stata pubblicata la comunicazione relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Roma», di cui al decreto 13 marzo 2025, conformemente all'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione.

Pertanto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, a decorrere dalla sopra citata data di pubblicazione (26 giugno 2025), la modifica ordinaria in oggetto è applicabile nell'intero territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Roma», consolidato con la predetta modifica ordinaria, è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nell'apposita Sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625>

25A03725

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Ugo Bordoni

Con decreto ministeriale 31 marzo 2025 è approvato il nuovo statuto della Fondazione Ugo Bordoni, costituito da 18 articoli, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 9 maggio 2025 al numero 714.

25A03802

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Rinnovo dell'autorizzazione della società CSI S.p.a. con sede a Bollate viale Lombardia 20, quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili.

Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del 23 giugno 2025, n. 207, alla società CSI S.p.a. con sede a Bollate (MI) viale Lombardia 20, è stata rinnovata l'autorizzazione quale organismo notificato per il rilascio della certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili. Le attività di certificazione sono previste dalla direttiva 2010/35/UE, recepita con decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione contemplate dalla direttiva 2008/68/CE, recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, per i prodotti e le procedure di seguito indicate:

prodotti:

recipienti a pressione comprese le cartucce di gas, i loro rubinetti e altri accessori;

cisterne, veicoli batteria/carri, contenitori di gas ad elementi multipli (CGEM), i loro rubinetti e altri accessori.

procedure:

valutazione di conformità;

ispezione straordinaria;

ispezione intermedia;

ispezione periodica;

sorveglianza del servizio interno di Ispezione;

rivalutazione di conformità.

La presente autorizzazione ha durata fino al 17 giugno 2029 e, comunque, non oltre la validità del certificato rilasciato da Accredia.


25A03756

Rinnovo dell'autorizzazione dell'INAIL Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con sede in Piazzale Giulio Pastore, 6 - Roma, quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili.

Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del 23 giugno 2025, n. 208, all'INAIL Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con sede in piazzale Giulio Pastore, 6 Roma, è stata rinnovata l'autorizzazione quale organismo notificato per il rilascio della certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili. Le attività di certificazione sono previste dalla direttiva 2010/35/UE, recepita con decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione contemplate dalla direttiva 2008/68/CE, recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, per i prodotti e le procedure di seguito indicate:

prodotti:

tutte le attrezzature di cui all'art. 1 della direttiva e alle definizioni del comma 1 dell'art. 2 direttiva 2010/35UE;



recipienti a pressione comprese le cartucce di gas, i loro rubinetti e altri accessori;
cisterne, veicoli batteria/carri, contenitori di gas ad elementi multipli (CGEM), i loro rubinetti e altri accessori.

procedure:

valutazione di conformità;
ispezione straordinaria;
ispezione intermedia;
ispezione periodica;
sorveglianza del servizio interno di Ispezione;
rivalutazione di conformità.

La presente autorizzazione ha durata fino al 23 maggio 2029 e, comunque, non oltre la validità del certificato rilasciato da Accredia.

25A03757

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proroga dell'incarico di Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA) conferito al dott. Giovanni Filippini.


Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 2025 è stato prorogato al dott. Giovanni Filippini, fino al 28 marzo 2026, l'incarico di Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), ai sensi dall'art. 2, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29.

25A03697

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-154) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

